

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 653 DEL 19 MARZO 2018

Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia indicati all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5.

art. 1 approvazione, finalità e normativa di riferimento

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5/2010, come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 17/2016, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, approva il presente bando avente per oggetto gli interventi di cui al Capo II della legge finalizzati alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia e indicati all'articolo 2, comma 1, ovvero: il triestino, il bislacco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge, con il presente bando sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 5/2010, come modificata dalla legge regionale 17/2016, oltre che alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni.

art. 2 categorie e requisiti dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono individuati tra le associazioni e tra i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e tra società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche operanti nei settori della prosa, della musica o della danza. I soggetti beneficiari debbono avere la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.

2. I soggetti beneficiari possono partecipare al presente bando:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

3. Nel caso di presentazione d'interventi ai sensi del comma 2, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso. Tutti i partner, tuttavia, devono dichiarare di essere privi di finalità di lucro, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

4. I soggetti interessati:

- a) possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
- b) possono partecipare in qualità di partner a un unico intervento; il partner presente in più di un intervento non verrà considerato in alcun caso come partner ai fini dell'attribuzione del punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato" di cui all'Allegato 1, lettera a).

c)

art. 3 tipologie di interventi sostenibili

1. Rispetto ai settori di intervento indicati in legge, le attività di valorizzazione dei dialetti richiamati all'articolo 1, comma 1, del presente bando interessano in particolare il settore "Studi e ricerche" e il settore "Attività culturali e spettacolo" e riguardano le seguenti tipologie di interventi:

- a) nel settore "Studi e ricerche":
 - lo studio e la ricerca storica e demo-etno-antropologica;

- l'organizzazione di seminari e convegni;
 - la raccolta e la conservazione del patrimonio culturale e dialettale;
 - concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università della regione;
 - la redazione e la pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione;
- b) nel settore "Attività culturali e spettacolo":
- le iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
 - la produzione e distribuzione di spettacoli musicali e teatrali;
 - festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
 - la promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali.

art. 4 dotazione finanziaria e partecipazione della Regione

- 1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto del presente bando ammontano complessivamente a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
- 2.** Il contributo erogabile per ogni intervento è compreso tra euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00). Qualora il contributo richiesto sia inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), la domanda è inammissibile.
- 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.
- 4.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati dell'intervento e le entrate complessive previste e attualizzate dell'intervento medesimo. Per entrate s'intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con l'intervento, quali, per esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a essa specificatamente destinati a esclusione del contributo di cui al presente bando.

art. 5 termini e modalità di presentazione delle domande

- 1.** I soggetti interessati presentano apposita domanda di contributo al Servizio volontariato e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà (di seguito "Servizio") esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. La domanda deve essere inviata - a pena della inammissibilità della stessa - entro le ore 12.00 di lunedì 16 aprile 2018. La domanda deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo.
- 2.** Al fine dell'accertamento dei termini di invio di cui al comma 1, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
- 3.** La casella di posta elettronica certificata (PEC) utilizzata per l'invio della domanda di contributo deve essere intestata al soggetto richiedente. Qualora quest'ultimo non utilizzi la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), la domanda è inammissibile.
- 4.** La domanda di contributo, redatta utilizzando il modello predisposto dal Servizio, messo a disposizione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it - sezione cultura sport - area comunità linguistiche nello spazio riservato alla valorizzazione dei dialetti veneti è sottoscritta con forma autografa o digitale, a pena di inammissibilità della domanda stessa, esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- 5.** Ciascun soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, può presentare un'unica domanda come Capofila e può partecipare in qualità di partner a un unico intervento. Il partner presente in più di un intervento non verrà

considerato in alcun caso come partner ai fini dell'attribuzione del punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato" di cui all'Allegato 1, lettera a).

6. La domanda di contributo è comprensiva di:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

- 1) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
- 2) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente bando;
- 3) l'assolvimento dell'imposta di bollo;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- 1) la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile;
- 2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'eventuale assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del 4% (quattro per cento) sull'importo del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), con le relative motivazioni.

7. Alla domanda sono inoltre allegati:

a) una relazione illustrativa-descrittiva dell'intervento e delle modalità operative di realizzazione;

b) il preventivo di spesa, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, rispettoso delle disposizioni di cui all'articolo 4 del presente bando;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non prodotti al Servizio in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione.

d) nel caso di intervento presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente a fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità, redatte utilizzando il modello predisposto dal Servizio, messo a disposizione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it - sezione cultura sport - area comunità linguistiche nello spazio riservato alla valorizzazione dei dialetti veneti;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

art. 6 attività istruttoria

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

3. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

4. Nel caso di intervento presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, qualora la domanda di contributo non sia corredata dalle lettere di intenti e da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

art. 7 criteri di valutazione, priorità e graduatoria degli interventi

1. Ai fini della valutazione degli interventi e della formulazione di una graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente bando.

2. Agli interventi risultati ammissibili sono attribuiti i punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri qualitativi oggettivi di cui all'Allegato 1, lettera a), e dei criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato 1, lettera b).
3. I punteggi relativi alla valutazione degli interventi vengono attribuiti, fino ad un massimo di 100 punti in base ai criteri indicati nell'Allegato 1, lettera a) e lettera b), da un'apposita commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal Direttore centrale o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente per il settore delle lingue minoritarie o da un suo delegato e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di categoria non inferiore a D.
4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità degli interventi proposti richieda, per le caratteristiche degli stessi, determinate conoscenze specialistiche, la commissione di cui al precedente comma può essere integrata con uno o più componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), b), c), d), e) e f) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.
5. Nel caso di interventi a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto assommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato 1, lettera b).
6. La graduatoria degli interventi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it - sezione cultura sport - area comunità linguistiche nello spazio riservato alla valorizzazione dei dialetti veneti.
7. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 2, a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del programma.
8. Con riferimento agli interventi finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'intervento.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 6, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 quantificazione del contributo, modalità di concessione e di erogazione

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 4, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di quindici giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato. Nel caso in cui il contributo sia rifiutato, si procede allo scorrimento della graduatoria approvata.
2. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100% (cento per cento) richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
3. L'erogazione del contributo ha luogo in un'unica soluzione all'atto della comunicazione scritta da parte del beneficiario dell'avvenuto avvio dell'attività.

art. 9 termine finale di realizzazione degli interventi

1. Gli interventi oggetto del contributo devono essere conclusi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità, a fronte di richiesta motivata nel dettaglio, di concessione di un'eventuale proroga non superiore a tre mesi.

art. 10 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa all'intervento finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata dell'intervento finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto indicato al comma 3 dell'articolo 12 del presente bando;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili all'intervento finanziato, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative all'intervento finanziato e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione dell'intervento; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'intervento, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'intervento; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'intervento; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi;

b) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore dell'intervento, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'intervento, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

d) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, le spese generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera d), non esclusivamente riferibili all'intervento finanziato, si considerano ammissibili fino al 5% (cinque per cento) dell'importo del contributo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5% (cinque per cento), e comunque nella misura massima del 10% (dieci per cento) del contributo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

art. 11 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- d) ammende, sanzioni, penali e interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;

- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- h) spese per oneri finanziari.

art. 12 rendicontazione della spesa

- 1.** I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al contributo erogato secondo le modalità di cui al Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 2.** Al rendiconto sono allegati:
 - a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'intervento per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;
 - b) una relazione descrittiva dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
 - c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.
- 3.** Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati entro un mese dalla conclusione dell'intervento, fatta salva la possibilità, a fronte di richiesta motivata nel dettaglio, di concessione di un'eventuale proroga non superiore a tre mesi.

art. 13 rideterminazione del contributo

- 1.** Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo all'intervento di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a):
 - a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
- 2.** La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se il contributo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 4, comma 2.

art. 14 revoca del contributo

- 1.** Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso se il contributo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 4, comma 2;
 - e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento originariamente presentato ai sensi dell'articolo 7, comma 7;

art. 15 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso l'intervento, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso dello svolgimento dell'intervento, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 16 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione a eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

ALLEGATO 1 - Criteri per la valutazione degli interventi di cui al Capo II della legge regionale 5/2010, e successive modifiche e integrazioni, finalizzati alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI - PUNTI	
a)	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	50/100	INDICATORI	PUNTI
Criteri comuni ai settori di intervento di cui all'art. 3				
1.	<u>Sostenibilità nel tempo dell'attività svolta</u> : è attribuito un punteggio in relazione alla percentuale di cofinanziamento del soggetto richiedente rispetto al costo complessivo dell'attività programmata. Il cofinanziamento si intende derivato da fondi propri del soggetto richiedente o da altre fonti di finanziamento, anche di altri soggetti, previsti alla data di presentazione della domanda.	punti 15	<u>Percentuale di cofinanziamento</u> inferiore al 25% compresa tra il 25% e il 30% superiore al 30% superiore al 40%	punti 0 punti 4 punti 10 punti 15
2.	<u>Estensione territoriale dell'attività programmata</u> : il punteggio è graduato in relazione all'ambito territoriale di insediamento del dialetto o dei dialetti di origine veneta parlati in FVG per valorizzare i quali è proposta la realizzazione dell'attività programmata.	punti 10	<u>Ambito territoriale a cui è rivolta l'attività programmata</u> ambito territoriale costituito da 1 comune ambito territoriale costituito da 2 comuni ambito territoriale costituito da 3 comuni ambito territoriale costituito da più di 3 comuni	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
3.	<u>Ampiezza del partenariato</u> : il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata.	punti 10	<u>N. ro soggetti coinvolti nel partenariato</u> nessun soggetto almeno 1 soggetto da 2 a 3 soggetti più di 3 soggetti con il coinvolgimento, in base ad apposita convenzione, di soggetti istituzionali pubblici	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento prevalente sia il settore "Studi e ricerche" - art. 3, c. 1, lett. a)				
4.	<u>Attuazione di diverse tipologie di intervento</u> : è attribuito un punteggio in relazione a quante tipologie di intervento sono oggetto di realizzazione tra quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a).	punti 15	<u>N. ro tipi di intervento</u> 1 tipo di intervento 2 tipi di intervento 3 tipi di intervento	punti 5 punti 10 punti 15
Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento prevalente sia il settore "Attività culturali e spettacolo" - art. 3, c. 1, lett. b)				
4.	<u>Uso del dialetto nella realizzazione dell'intervento</u> : è attribuito un punteggio in relazione al tenore, dichiarato dal soggetto richiedente, dell'uso del dialetto o dei dialetti di origine veneta parlati in FVG per	punti 15	<u>Percentuale d'uso del dialetto</u> fino al 25% compresa tra il 25% e il 50%	punti 5 punti 10

	valorizzare i quali è proposta la realizzazione dell'attività programmata.		oltre il 50%	punti 15
b)	CRITERI QUALITATIVI SOGGETTIVI	50/100	VALUTAZIONE GRADUATA	
Criteria comuni ai settori di intervento di cui all'art. 3				
1.	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
2.	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
3.	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
4.	Valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento prevalente sia il settore "Studi e ricerche" - art. 3, c. 1, lett. a)				
5.	Valutazione complessiva della qualità e della rilevanza anche scientifica degli interventi proposti nell'ambito del settore prevalente "Studi e ricerche".	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
Criterio applicato nel caso in cui il settore di intervento prevalente sia il settore "Attività culturali e spettacolo" - art. 3, c. 1, lett. b)				
5.	Capacità di favorire la trasmissione intergenerazionale del dialetto o dei dialetti di origine veneta parlati nella regione FVG	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	

Totale punteggio massimo	100
---------------------------------	------------

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE